

## **Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**

Dipartimento per i trasporti e la navigazione - Direzione Generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua Interne (d'ora in avanti, "DG MARE" o "Ministero") rappresentato dal Direttore Generale dott.ssa Patrizia Scarchilli

e

### **CONSAP S.p.A. con unico socio**

Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici, di seguito denominata "Consap", con sede in Roma, via Yser, n. 14, 00198 - Roma (C.F. 04570621005), legalmente rappresentata dall'Amministratore Delegato, Prof. Avv. Vincenzo Sanasi d'Arpe,

entrambi di seguito denominati anche Parte e, congiuntamente, Parti

STIPULANO

LA CONVENZIONE

concernente la gestione delle funzioni di raccolta, verifica e conservazione della documentazione assicurativa relativa all'assolvimento degli obblighi inerenti il rilascio della sicurezza finanziaria di cui allo standard a.4.2.1 paragrafo 1 (b) della regola 4.2 (responsabilità dell'armatore per malattie, infortuni o decessi) e allo standard a.2.5.2 della regola 2.5 paragrafo 2 (responsabilità dell'armatore per costi di rimpatrio) del codice della convenzione OIL MLC 2006, come emendata a seguito degli emendamenti approvati in data 11 giugno 2014

PREMESSO CHE

- Ai sensi del punto 1. dell'articolo unico del Decreto Interministeriale MIT-MISE del 28 dicembre 2017, n. 559 è stato istituito presso CONSAP il Registro delle garanzie assicurative rilasciate ai sensi della Regola 2.5 Standard A.2.5.2, nonché dalla Regola 4.2 Standard A.4.2.1, par.1 (b) e allegati alla Convenzione sul lavoro marittimo (MLC 2006) come emendata”;
- la Maritime Labour Convention 2006, così come modificata con successivi emendamenti, (d'ora in avanti “MLC 2006 come emendata”) disciplina taluni aspetti del rapporto di lavoro intercorrente tra i lavoratori marittimi e i gestori di navi, prevedendo taluni specifici obblighi a carico di questi ultimi;
- a seguito dell'Emendamento al Codice della Convenzione MLC 2006 come emendata, approvato in data 11 giugno 2014, lo Standard A.4.2.1, paragrafo 1 (b) prevede l'obbligo con riferimento a ciascuna nave di rilasciare una garanzia assicurativa o finanziaria per garantire al marittimo un indennizzo in caso di decesso o invalidità a lungo termine derivanti da infortuni sul lavoro, malattie o rischi professionali, secondo quanto stabilito dalla legislazione nazionale, il contratto di arruolamento marittimo o le contrattazioni collettive nazionali;
- a seguito del menzionato Emendamento, la MLC 2006 come emendata prevede alla Regola 2.5 paragrafo 2 che ogni stato membro richieda che le navi battenti la propria bandiera offrano una garanzia assicurativa o finanziaria al fine di garantire che i lavoratori marittimi siano debitamente rimpatriati in conformità con quanto previsto dalla medesima MLC 2006 come emendata;
- al fine di dare attuazione alle norme richiamate è stato necessario individuare ed incaricare un organismo abilitato alla verifica dell'emissione da parte di un soggetto abilitato di una dichiarazione (d'ora in avanti “Certificato Assicurativo ai fini degli Emendamenti 2014 al Codice MLC 2006”) attestante l'esistenza delle summenzionate garanzie ed alla conservazione della stessa, tra quelli che svolgono funzioni assicurative pubbliche o di rilievo pubblicistico;
- l'articolo 19, comma 5, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, consente alle amministrazioni dello Stato cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, di affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano

un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che svolgono le proprie attività quasi esclusivamente nei confronti delle amministrazioni dello Stato;

- Consap è già affidataria di numerosi servizi pubblici in materia assicurativa affidati per legge o con provvedimenti del Ministero dello sviluppo economico o con convenzioni, tra cui il rilascio del certificato attestante l'avvenuta emissione del documento relativo alla garanzia assicurativa o finanziaria per danni da inquinamento da idrocarburi trasportati dalle navi (cd. "Blue card clc"), il rilascio della certificazione attestante l'avvenuta emissione del documento relativo alla garanzia assicurativa o finanziaria per danni da inquinamento da combustibile per la propulsione delle navi (cd. "Blue card Bunker oil") nonché il rilascio della certificazione attestante l'avvenuta emissione del documento relativo all'assicurazione o garanzia finanziaria prevista dall'articolo 4bis della Convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio e del protocollo del 2002, richiamato dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente (cd "Blue Card Athens Convention");

- con Decreto Interministeriale MIT- MISE in data 28 dicembre 2017, n. 559, in considerazione della natura pubblicistica delle funzioni svolte in materia assicurativa, CONSAP è stata incaricata, di verificare l'emissione dei Certificati attestanti l'esistenza delle summenzionate garanzie previste dagli Emendamenti 2014 al Codice della MLC 2006 e di curare la conservazione dello stesso certificato;

- in data 18 gennaio 2018 è stata sottoscritta una Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Consap dove sono stati regolamentati i reciproci rapporti per la gestione della suddetta attività.

#### CONSIDERATO CHE

- La DGMARE, preso atto della prosecuzione delle attività da parte di Consap nel periodo successivo alla data di scadenza della precedente convenzione, avvenuta il 31 dicembre 2022, secondo le modalità ivi previste intende stipulare con Consap, quale società "in house" interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che concorda, una nuova Convenzione per disciplinare i termini e le modalità di rilascio ad opera di Consap del certificato attestante l'esistenza di un'assicurazione o di una garanzia finanziaria in corso di validità conformemente alla normativa più sopra richiamata;

- con nota protocollo n. 38346/2026 del 20 febbraio 2026 Consap ha provveduto, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del proprio Statuto, a trasmettere l'informativa in merito allo schema della presente Convenzione al Dipartimento dell'economia – Direzione II del Ministero dell'economia e delle finanze;

- con nota protocollo n. 19348/2026 del 3 maggio 2026 il Direttore Generale della Direzione II del Dipartimento dell'Economia ha rappresentato di non rilevare motivi ostativi alla sottoscrizione della presente nuova Convenzione.

#### TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### ART. 1

(Validità contrattuale delle premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

## ART. 2

### (Oggetto della Convenzione)

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra le Parti relativi alle attività di verifica dell'emissione da parte di soggetti abilitati e di conservazione da parte di CONSAP, su un apposito Registro istituito presso CONSAP di cui al punto 1 dell'articolo unico del D.I. MIT-MISE del 28 dicembre 2017, n. 559 dei certificati attestanti l'esistenza di un'assicurazione o di una garanzia finanziaria in corso di validità conformemente alla normativa contenuta nella MLC 2006 come emendata più sopra richiamata, con riferimento a quanto previsto dagli Standard A.4.2.1, paragrafo 1 (b) e dalla Regola 2.5 paragrafo 2, di detta MLC come emendata.

## ART. 3

### (Durata ed efficacia della Convenzione)

1. La presente Convenzione, fermo quanto previsto al successivo comma 3, ha durata sino al 31 dicembre 2035.
2. Eventuali rinnovi potranno essere concordati tra le Parti previa informativa da parte di Consap ai competenti uffici del Dipartimento dell'economia del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 15, comma 5 dello Statuto societario. Resta inteso che nelle more del rinnovo, per un tempo non superiore a 6 mesi, la Convenzione continuerà ad essere operativa tra le Parti.
3. La presente Convenzione è efficace per entrambe le Parti a far data dall'approvazione da parte dei competenti organi di controllo del Ministero che ne darà tempestiva comunicazione a Consap.

## ART. 4

### (Poteri di verifica del Ministero)

1. La DGMARE può compiere verifiche sull'andamento delle attività svolte dalla CONSAP in relazione ai compiti conferiti dalla legge, nonché emanare direttive ed istruzioni per fini specifici, anche di carattere tecnico operativo, al fine di assicurare la regolarità, la tempestività, efficienza e l'efficacia del servizio.
2. La DGMARE può in qualsiasi fase dell'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, effettuare ispezioni, verifiche ed accertamenti, nonché richiedere tutti gli elementi e i relativi documenti necessari, ai fini della verifica della corretta esecuzione delle attività oggetto di affidamento.

## ART. 5

### (Definizioni)

1. Ai fini della presente Convenzione valgono le seguenti definizioni:
  - a) "Maritime Labour Convention 2006 come emendata" indica la Maritime Labour Convention adottata dalla General Conference dell'International Labour Organization il 23 febbraio 2006, così come modificata con successivi emendamenti, comprensiva delle relative Appendici;
  - b) "lavoratori marittimi" o "gente di mare" indica le persone impiegate o ingaggiate o che prestano il proprio lavoro a qualsiasi titolo a bordo di una nave alla quale si applica la MLC 2006 come emendata;
  - c) "armatore": il soggetto proprietario della nave o un diverso ente o persona, quale il gestore, l'*agent* o il conduttore a scafo nudo al il proprietario ha affidato l'esercizio della nave e che, nell'assumere tale responsabilità, ha accettato di farsi carico dei compiti imposti agli armatori ai sensi della Convenzione MLC 2006 come emendata indipendentemente dal fatto che altri enti o persone assolvano alcuni compiti o responsabilità per conto dell'armatore;
  - d) "Certificato Assicurativo ai fini degli Emendamenti 2014 al Codice MLC 2006": Il certificato

attestante l'esistenza di un'assicurazione o di una garanzia finanziaria in corso di validità conformemente alla normativa contenuta nella MLC 2006 come emendata, con riferimento a quanto previsto dallo Standard A.4.2.1, paragrafo 1 (b) (Allegato 1) e dalla Regola 2.5 paragrafo 2, Standard A2.5.2 di detta MLC come emendata (Allegato 2).

e) "enti convenzionati": gli enti autorizzati al rilascio di una copertura assicurativa o di una garanzia finanziaria ai sensi della MLC 2006 come emendata, con riferimento a quanto previsto dallo Standard A.4.2.1, paragrafo 1 (b) e dalla Regola 2.5 paragrafo 2, Standard A2.5.2 di detta MLC come emendata.

## ART. 6

(Modalità di trasmissione dei Certificati Assicurativi ai fini degli Emendamenti 2014 al Codice MLC 2006)

1. I Certificati Assicurativi ai fini degli Emendamenti 2014 al Codice MLC 2006 devono essere redatti in lingua inglese, in conformità ai modelli di cui agli Allegati 1 e 2 alla presente Convenzione, e devono contenere l'indicazione dei seguenti elementi:

- a) il nome della nave, il numero del registro di immatricolazione, le lettere o il numero di identificazione e l'indicazione del porto di registrazione;
- b) il numero IMO di identificazione della nave;
- c) il nome e il luogo della principale sede d'affari dell'assicuratore o di altra persona fisica o giuridica pubblica o privata abilitata, che concede la garanzia e, ove occorra, il luogo della sede di affari presso la quale è stata stipulata l'assicurazione o concessa la garanzia;
- d) la tipologia e il periodo di validità della garanzia
- e) la sottoscrizione di persona legittimata a rappresentare il soggetto di cui alla precedente lettera c).

2. I Certificati Assicurativi ai fini degli Emendamenti 2014 al Codice MLC 2006 devono essere trasmessi, a cura dell'armatore della nave o di altro soggetto per suo conto, a CONSAP per via telematica unitamente alla ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento dell'importo di cui all'art.11, in formato elettronico.

3. Consap provvede alla reingegnerizzazione del software di gestione al fine di adeguarlo alle linee guida previste in tema di privacy (GDPR) e dalla Direttiva europea NIS2 – Network and Information Security recepita dall'Italia ad agosto 2024, realizzando altresì un unico Portale web per la gestione delle certificazioni navali attualmente affidate a Consap (Bunker Oil / CLC, Athens e MLC);

## ART. 7

(Attività di CONSAP)

1. CONSAP stipula apposite convenzioni con gli enti privati abilitati ad operare nel mercato assicurativo o finanziario che ne facciano richiesta al fine di agevolare il celere svolgimento delle attività di cui all'art. 2.

2. Nel caso di Certificati Assicurativi ai fini degli Emendamenti 2014 al Codice MLC 2006 rilasciati da ente convenzionato, CONSAP verifica nel sito web dell'ente convenzionato che risulti confermato l'avvenuto rilascio di un Certificato Assicurativo ai fini degli Emendamenti 2014 al Codice MLC 2006 che, per identità del nome della nave, dell'armatore della stessa, del periodo di efficacia della copertura assicurativa o della garanzia finanziaria, risulti effettivamente corrispondente a quello trasmesso. Ove taluno di detti dati non sia riscontrabile nel sito web dell'ente convenzionato, CONSAP verifica che l'ente convenzionato abbia inviato a CONSAP una comunicazione elettronica cui siano allegati i Certificati Assicurativi ai fini degli Emendamenti 2014 al Codice MLC 2006 in forma elettronica, ovvero che l'ente convenzionato abbia confermato direttamente a CONSAP con

propria comunicazione elettronica che il documento elettronico allegato alla comunicazione dell'armatore della nave siano effettivamente i Certificati Assicurativi MLC emessi dallo stesso ente convenzionato.

3. Nel caso di Certificati Assicurativi ai fini degli Emendamenti 2014 al Codice MLC 2006 rilasciato da enti privati non convenzionati, agli stessi Certificati devono essere allegati:

- a) la copia dei bilanci degli ultimi tre esercizi dell'ente non convenzionato, debitamente certificati, comprensiva della relazione della società di certificazione, in formato elettronico;
- b) la documentazione, emessa nei dodici mesi precedenti da una società di rating indipendente e riconosciuta a livello internazionale, relativa al rating attribuito all'ente non convenzionato o ai suoi riassicuratori in formato elettronico;
- c) idonea documentazione, rilasciata dall'autorità competente dello Stato in cui l'ente non convenzionato ha la propria sede legale o operativa dalla quale risulti che lo stesso ente è ammesso all'esercizio dell'attività assicurativa o finanziaria, in formato elettronico;

L'ente privato non convenzionato deve, inoltre, far pervenire tempestivamente a CONSAP l'originale cartaceo dei Certificati Assicurativi ai fini degli Emendamenti 2014 al Codice MLC 2006.

4. All'esito delle verifiche formali eseguite CONSAP, se i riscontri di cui al comma precedente hanno dato esito positivo, procede all'archiviazione dei Certificati Assicurativi MLC. Se i riscontri di cui al comma precedente non hanno dato esito positivo, chiede agli interessati chiarimenti ed eventuali integrazioni dei dati mancanti ed in assenza di tali risposte o di risposte non esaustive, comunica tale esito negativo al soggetto che le ha trasmesso i Certificati ed al registro di iscrizione della nave.

#### ART. 8

(Venire meno dell'efficacia dei Certificati Assicurativi ai fini degli Emendamenti 2014 al Codice MLC 2006)

1. Il soggetto che ha rilasciato i Certificati Assicurativi ai fini degli Emendamenti 2014 al Codice MLC 2006 deve comunicare immediatamente a CONSAP, mediante lettera raccomandata o mediante propria comunicazione elettronica, l'eventuale verificarsi di circostanze suscettibili di incidere, per qualsiasi ragione, sull'efficacia della copertura assicurativa o della garanzia finanziaria cui il documento si riferisce, prima della scadenza del periodo di validità indicato nel certificato stesso.

2. In tal caso, così come in ogni altro caso in cui sia stata comunicata a CONSAP, dalle autorità di un altro Stato, l'avvenuta contestazione da parte del soggetto che ha rilasciato i Certificati Assicurativi ai fini degli Emendamenti 2014 al Codice MLC 2006, della efficacia della copertura assicurativa o della garanzia finanziaria cui tale documento si riferisce, CONSAP procede immediatamente alla segnalazione dell'evento nell'archivio dei Certificati Assicurativi ai fini degli Emendamenti 2014 al Codice MLC 2006, dandone comunicazione all'autorità che tiene il registro di iscrizione della nave.

#### ART. 9

(Ulteriori Adempimenti CONSAP)

1. CONSAP è autorizzata ad adeguare gli atti, le convenzioni ed i documenti che sono adottati in adempimento della presente convenzione alle deliberazioni che l'International Labour Organization, quale organizzazione internazionale avente competenza nel settore di cui l'Italia è stato membro, approvi con riferimento alla materia disciplinata dalla presente convenzione.

2. In caso di adeguamenti operati ai sensi del precedente comma 1, CONSAP provvederà a darne tempestiva informativa alla DGMARE

## ART. 10

### (Responsabilità di CONSAP)

1. CONSAP, nell'espletamento dei demandati compiti di accertamento sul piano formale e di documentazione di rapporti giuridici in materia, è responsabile limitatamente allo svolgimento dell'attività riguardante la verifica formale e la conservazione dei Certificati Assicurativi ai fini degli Emendamenti 2014 al Codice MLC 2006 ed è esonerata da qualsiasi responsabilità riferibile ad atti o fatti o omissioni posti in essere da soggetti diversi, in momenti precedenti o successivi all'archiviazione dei Certificati Assicurativi ai fini degli Emendamenti 2014 al Codice MLC 2006.
2. CONSAP e i suoi dipendenti, salvo i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da responsabilità per i propri atti quando gli stessi siano conseguenza di dichiarazioni, attestazioni, documentazioni false o contenenti dati non rispondenti al vero prodotte dal soggetto emittente i Certificati Assicurativi ai fini degli Emendamenti 2014 al Codice MLC 2006 o da terzi ovvero di omissioni dell'emittente o di terzi.

## ART. 11

### (Trattamento dei dati personali e sicurezza delle informazioni)

1. Le Parti danno atto che lo svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione implica il trattamento di dati personali funzionale all'esercizio dei compiti istituzionali connessi alla ricezione, verifica formale, archiviazione e gestione dei Certificati Assicurativi ai fini degli Emendamenti 2014 al Codice MLC 2006, nonché all'esecuzione degli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa vigente. A tal fine, la DGMARE e CONSAP operano, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, in qualità di titolari autonomi del trattamento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale applicabile, assumendo le correlate responsabilità giuridiche in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento, all'adozione delle misure di sicurezza e alla tutela dei diritti degli interessati.
2. Il trattamento dei dati personali è effettuato per finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione della presente Convenzione e al rispetto degli obblighi di legge, regolamentari e amministrativi ad essa inerenti, ivi compresi gli adempimenti in materia di verifica della documentazione assicurativa, archiviazione nel Registro istituito presso CONSAP, monitoraggio, vigilanza, rendicontazione, controllo e gestione amministrativa dei rapporti giuridici connessi. A tal fine, vengono trattati dati identificativi, di contatto e amministrativo-contabili, nonché dati relativi agli armatori, ai soggetti assicuratori e ai Certificati Assicurativi trasmessi, nella misura strettamente necessaria all'espletamento delle attività suddette.
3. I trattamenti sono effettuati mediante strumenti manuali e informatici, secondo procedure idonee a garantire la tutela dell'integrità, riservatezza e disponibilità dei dati, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, esattezza e limitazione della conservazione sanciti dal Regolamento (UE) 2016/679. CONSAP si impegna ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate al livello di rischio, in conformità alla disciplina in materia di protezione dei dati personali e alla normativa in materia di sicurezza cibernetica, incluse le previsioni derivanti dalla Direttiva NIS2.
4. Ciascuna Parte assicura agli interessati l'informativa sul trattamento dei dati personali e la possibilità di esercitare i diritti riconosciuti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, garantendo un riscontro tempestivo e completo alle richieste ricevute e cooperando, ove necessario, con l'altra Parte per consentire il corretto esercizio dei medesimi diritti. I dati personali sono conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati trattati e, successivamente, per i periodi di archiviazione previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili in materia amministrativa, documentale, contabile e di responsabilità.
5. L'accesso ai dati personali è consentito esclusivamente a soggetti formalmente autorizzati e istruiti; le Parti possono designare soggetti esterni in qualità di responsabili del trattamento, mediante apposito

atto scritto conforme ai requisiti di cui all'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679. I dati personali possono essere comunicati a soggetti pubblici o privati, nazionali o esteri, esclusivamente ai fini dell'esecuzione della presente Convenzione o dell'adempimento di obblighi di legge, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 44 e seguenti del medesimo Regolamento in caso di trasferimenti verso Paesi terzi.

6. In caso di violazione di dati personali, ciascuna Parte adotta le misure necessarie a contenere gli effetti dell'evento, valuta la sussistenza dell'obbligo di notifica all'autorità di controllo e agli interessati e informa senza ingiustificato ritardo l'altra Parte qualora la violazione la riguardi direttamente o possa incidere sui trattamenti riconducibili alle attività disciplinate dalla presente Convenzione, cooperando tempestivamente all'adozione delle misure correttive. Ciascuna Parte è responsabile dei trattamenti da essa effettuati ed è tenuta a garantire la conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, restando salva la responsabilità personale nei casi di dolo o colpa grave.

#### ART. 12

(Importo dovuto a CONSAP dal richiedente l'archiviazione dei Certificati Assicurativi ai fini degli Emendamenti 2014 al Codice MLC 2006)

1. Conformemente a quanto disposto dall'articolo 2 del Decreto del 28 dicembre 2017, Consap entro il 31 gennaio di ciascun anno determina l'importo per il rilascio di ciascun certificato, secondo il criterio della ripartizione unitaria dei costi diretti e indiretti, che essa stima di sostenere per l'espletamento delle attività di certificazione rapportati al numero presumibile di certificati che saranno rilasciati nell'anno. Consap provvederà a dare tempestiva informativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze in caso di aggiornamenti operati sul predetto importo.

2. Al fine di recuperare tutti i costi sostenuti Consap, nella determinazione dell'importo del certificato, tiene conto delle risorse umane, strumentali e finanziarie da impiegare per lo svolgimento dell'attività di certificazione senza applicare ulteriori costi per il servizio svolto.

3. Gli importi incassati per il rilascio del certificato sono rendicontati su un conto contabile dedicato.

#### ART. 13

(Risoluzione delle controversie)

1. Per ogni controversia giurisdizionale tra le parti, relativa all'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

2. In pendenza di una controversia in sede giurisdizionale Consap è comunque tenuta all'adempimento degli obblighi previsti dalla presente Convenzione e allo svolgimento delle attività.

#### ART. 14

(Risoluzione della Convenzione)

1. Qualora il Ministero accerti un inadempimento agli obblighi posti a carico di CONSAP dalla presente Convenzione intima a CONSAP di adempiere entro il termine di trenta giorni. In caso di accertate irregolarità di gestione riconducibili a grave e reiterato inadempimento, nonostante diffida, il Ministero ha facoltà di risolvere la Convenzione con atto notificato a CONSAP.

2. Qualora nel corso dello svolgimento della Convenzione, intervengano fatti o provvedimenti che, rendano impossibile o inopportuna la prosecuzione del rapporto, la Convenzione potrà essere risolta.

3. In ogni caso, Consap si impegna ad assicurare la continuità dello svolgimento delle attività demandate con la presente Convenzione fino alla data di efficacia della risoluzione, ferme restando le disposizioni della Convenzione.

ART. 15

(Norme di rinvio)

1. Per tutto quanto non espressamente regolato dagli articoli della presente Convenzione, si rimanda alla disposizione di legge applicabili.

ART. 16

(Elezione di domicilio)

1. Ai fini della presente Convenzione le Parti eleggono i loro domicili legali rispettivamente:

MINISTERO: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne -Viale dell’Arte, 14 -00144 ROMA

CONSAP: Via Yser 14 – 00198 ROMA - indirizzo pec [consap@pec.consap.it](mailto:consap@pec.consap.it)

p. il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Il Direttore Generale della  
DGMARE  
(Dott.ssa Patrizia Scarchilli)

p. CONSAP S.p.A.  
concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici  
L’Amministratore Delegato  
(Prof. Avv. Vincenzo Sanasi d’Arpe)